I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2430/79 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1979

recante apertura, ripartizione e modo di gestione di un contingente tariffario comunitario di pomodori freschi o refrigerati, della sottovoce ex 07.01 M I della tariffa doganale comune, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi e territori d'oltremare (1979/1980)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 430/78 [2] prevede l'apertura, da parte della Comunità, di un contingente tariffario comunitario di 1 000 tonnellate di pomodori freschi o refrigerati della sottovoce ex 07.01 M I della tariffa doganale comune, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi e territori d'oltremare ; che il periodo contingentale va dal 15 novembre al 15 aprile ; che il dazio applicabile entro il limite del contingente è fissato al 4,4 % con una riscossione minima di 2 unità di conto per 100 chilogrammi peso netto ; che questo regolamento è valido soltanto fino al 29 febbraio 1980 ; che per tale motivo la clausola « pro rata temporis » è applicabile per la fissazione del volume contingentale per il periodo dal 15 novembre 1979 al 29 febbraio 1980 ; che si deve aprire un contingente tariffario comunitario di 700 tonnellate per il periodo in questione ;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso ; che tuttavia, trattandosi di un contingente tarriffario relativamente di piccola entità e di un periodo d'applicazione molto breve, pare possibile assegnare la totalità del volume contingentale alla riserva comunitaria e prevedere la possibilità che gli Stati membri che ne abbiano un fabbisogno prelevino quantitativi appropriati da tale riserva ; che le quote così prelevate dalla riserva devono essere valide fino alla fine del periodo contingentale ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. A decorrere dal 15 novembre 1979 e fino al 29 febbraio 1980 è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 700 tonnellate per i pomodori, freschi o refrigerati, della sottovoce ex 07.01 M I della tariffa doganale comune, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi e territori d'oltremare.

Nei limiti di tale contingente tariffario, il dazio della tariffa doganale comune applicabile a questi prodotti è sospeso al 4,4 % con una riscossione minima di 2 unità di conto per 100 kg peso netto.

---

(1) Parere reso il 26 ottobre 1979 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU n. L 59 dell'1. 3. 1978, pag. 48.

2. Il volume del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 costituisce la riserva.

3. Se in uno Stato membro insorge la necessità di procurare i prodotti in questione, tale Stato preleva una parte adeguata della riserva, sempreché la consistenza della stessa lo consenta.

4. Le quote prelevate in applicazione del paragrafo 3 valgono sino al 29 febbraio 1980.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote da essi prelevate in applicazione dell'articolo 1 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti nel loro territorio, la facoltà di attingere liberamente alle aliquote loro assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro aliquote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione al consumo.

4. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 3

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 4

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché il presente regolamento sia rispettato.

Articolo 5

Le norme d'origine applicabili ai prodotti importati a titolo del presente regolamento sono, rispettivamente, quelle del protocollo n. 1 allegato alla convenzione ACP-CEE di Lomé, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa e quelle dell'allegato II della decisione 76/568/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1976, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (1).

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY

(1) GU n. L 176 dell'1. 7. 1976, pag. 8.